



Comune di Brindisi Funzioni Regionali Delegate

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO INTEGRATA

Adeguato allo schema adottato dalla G.R. n. 965 del 13.06.2017 e in conformità alle previsioni della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii.

VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

TUTELA E USO DELLA COSTA

VALUTAZIONE DI COERENZA AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE PUGLIA

SOMMARIO

Articolo 1 - Costituzione e finalità

Articolo 2 – Competenze

Articolo 3 – Composizione

Articolo 4 - Nomina, durata, compensi, dovere di astensione

Articolo 5 – Incompatibilità

Articolo 6 – Decadenza

Articolo 7 - Convocazione e funzionamento

Articolo 8 - Rapporti con le strutture organizzative del Comune

Articolo 9 - Termini per espressione parere CLP

Articolo 10 - Organizzazione interna delle funzioni delegate di tutela del Paesaggio

Articolo 1 - Costituzione e finalità

1. Ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 della L.R. Puglia 7 ottobre 2009 n.20 e ss.mm.ii., con Deliberazione G.C. n. 144 del 14/04/2010, e successive integrazioni (Deliberazione CS n. 60 del 14/02/2012 e Deliberazione GC n.377 del 28/12/2012) è stata istituita presso il Comune di Brindisi la "Commissione Locale per il Paesaggio Integrata", di seguito denominata per brevità "Commissione".
2. Il presente regolamento aggiorna la disciplina sul funzionamento e sulla composizione della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art.148 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", dell'art. 8 della L.R. Puglia 7 ottobre 2009 n.20 e ss.mm.ii., "Norme per la Pianificazione Paesaggistica", e secondo i criteri definiti nell'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale Puglia 24 novembre 2009 n. 2273 e deliberazione della Giunta Regionale Puglia 9 febbraio 2010, n. 299; sostituisce integralmente il regolamento già approvato con Deliberazione CC n. 1236 del 21/02/2018.
3. L'Amministrazione Comunale ne riconosce quali finalità fondamentali la valorizzazione e la tutela del paesaggio e della qualità urbana da concretizzare per mezzo di una programmazione e gestione del territorio corretta, equilibrata e sostenibile.
4. Tali finalità sono perseguite attraverso il personale delle strutture tecnico/amministrative preposte ed avvalendosi del supporto culturale e professionale della Commissione tecnica di cui agli articoli seguenti.
5. La Commissione Locale per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo in materia di paesaggio, svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Brindisi e garantisce la valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico-edilizi.

Articolo 2 - Competenze

1. La Commissione è organo collegiale con funzioni tecnico - consultive ed assume le competenze attribuite al Comune dall'art. 8 della Legge Regionale 7 ottobre 2004 n. 20 e dall'art. 4 della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44 e ss.mm.ii.
2. Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti indicati all'art.8 della L.R. n.20/2009. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta (coincidente con il ricevimento da parte del Comune dell'istanza paesaggistica), pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR e delegati agli enti competenti, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, ad eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del Codice e del parere di cui

all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al DPR 13 febbraio 2017 n.31.

3. In particolare, la Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite, esprime pareri in relazione ai seguenti procedimenti amministrativi:

- Autorizzazioni Paesaggistiche art. 146 DLgs 42/04 e art.90 NTA PPTR in procedura ordinaria;
- Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica art.91 NTA PPTR in procedura ordinaria;
- Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica art.91 c.5 NTA PPTR in sanatoria;
- Autorizzazione Paesaggistiche ai sensi del PUTT/p in applicazione all'art.106 NTA PPTR.

4. Per i procedimenti semplificati (di Accertamento, di Autorizzazione e di Sanatoria) la Commissione esprime un parere facoltativo ai sensi del DPR 31/2017 solo se richiesto dal Responsabile del procedimento e sentito il parere del Responsabile del Provvedimento, ed in assenza del quale l'Ente delegato procede comunque sull'istanza, comunque nei termini previsti dal D.P.R. 31/2017.

5. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano esclusivamente le valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.

6. La Commissione, inoltre, può:

- a) effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi, previo formale avviso;
- b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.

7. Alla Commissione può essere richiesta la formulazione di pareri facoltativi e non vincolanti su procedimenti diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma che attengono alla tutela complessiva del territorio, in relazione alla compatibilità di interventi con i valori paesaggistici ed ambientali riconosciuti.

8. La Commissione inoltre svolge le proprie funzioni fornendo supporto ed esprimendo parere, su richiesta del Responsabile del Procedimento e previa convocazione del componente aggiuntivo esperto in materia, relativamente alle seguenti procedure, oggetto di attribuzione di delega regionale in favore del Comune:

- L.R. n.44 del 14/12/2012 "Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica":
 - procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 per Piani o Programmi approvati in via definitiva dai Comuni;
 - procedimenti di VAS, di cui agli art.9 e seguenti, rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani e programmi di cui sopra.

- L.R. n.19 del 19/7/2013, così come modificato dalla Legge Regionale n. 28 del 13 novembre 2024, “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”: espressione del parere tecnico di cui all’art. 4, relativamente alla valutazione di coerenza al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico dei seguenti interventi:

- a. al comma 6 dell’articolo 6 della NTA del PAI anche ricadenti nelle aree di applicazione dell’art. 10;
- b. al comma 1, lettere e), f), g), h), i) dell’articolo 7 della NTA del PAI anche ricadenti nelle aree di applicazione dell’art. 10;
- c. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell’articolo 8 della NTA del PAI;
- d. al comma 1 dell’articolo 9 della NTA de PAI;
- e. al comma 1, lettere d), e), f) dell’articolo13 della NTA del PAI;
- f. al comma 1, lettera a), dell’articolo 14 della NTA del PAI;
- g. al comma 1 dell’articolo 15 della NTA del PAI

- L.R. n. 11 del 12/4/2001 e s.m.i. (Norme sulla Valutazione dell’Impatto Ambientale); espressione di parere sulle procedure di competenza comunale ai sensi dell’art.6: Verifica di assoggettabilità a VIA e VIA dei progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati negli Allegati A3 e B3.

Articolo 3 - Composizione

1. La Commissione è composta da n.5 membri e dagli eventuali membri supplenti selezionati a seguito di avviso pubblico.

2. Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art.8 della L.R. 20/2009, i membri della Commissione devono essere in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. La commissione, essendo composta da più di tre membri, include una figura professionale priva di titolo universitario, purché sia documentata l’esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale.

3. In via esemplificativa, si ritengono in possesso dei requisiti come sopra richiesti le seguenti figure professionali in numero massimo di cinque, oltre al componente integrativo di supporto per le altre procedure oggetto di delega regionale:

- N°1 Architetto in possesso di laurea magistrale, con competenze in materia di tutela paesaggistica, restauro, recupero dei beni culturali, storia dell’arte e dell’architettura (esperienza almeno

quinquennale);

- N°1 Ingegnere in possesso di laurea magistrale con competenze in materia di pianificazione territoriale, tutela ambientale, dissesto idrogeologico e difesa del suolo (esperienza almeno quinquennale);

- N°1 Geologo in possesso di laurea magistrale con competenze in materia di Scienze della Terra e idrogeomorfologiche, difesa del suolo (esperienza almeno quinquennale);

- N°1 Archeologo in possesso di laurea magistrale con competenze in materia di Archeologia, storia del territorio e Beni culturali (esperienza almeno quinquennale);

- N°1 figura professionale tecnico non laureato (geometra o perito agrario), con documentata esperienza almeno quinquennale in materia agrario/forestale, gestione del patrimonio culturale e naturale e/o nelle sopradette materie, ed iscritto ad un albo professionale;

Componente integrativo: N°1 Ingegnere/Architetto in possesso di laurea magistrale con esperienza almeno biennale nel settore e nelle procedure di VAS, VIA.

4. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. In assenza del parere di cui all'art.2 comma 2 o in caso di infruttuoso decorso del termine per la sua espressione, procede comunque sull'istanza.

5. Considerata la presenza nel territorio comunale di aree di cui all'art.8 co. 2 lett.d) della L.R. 25.06.2013 n.17 (disposizioni in materia di beni culturali) e art. 142 co.1 lett. m del Codice (zone di interesse archeologico), la Commissione comprende anche il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo che prevedano l'esame in aree di interesse e/o tutela archeologica.

Articolo 4 - Nomina, durata, compensi, dovere di astensione

1. La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri effettivi non possono parteciparvi per due mandati consecutivi. È nominata con Determinazione Dirigenziale del Settore competente. Con la medesima determinazione vengono nominati anche i cinque componenti sostituti che subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza o di impedimento temporaneo di un commissario. I componenti verranno scelti attraverso valutazione dei curricula secondo i criteri da definirsi in apposito avviso pubblico, il cui schema sarà approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore Competente. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, il Dirigente del Settore Competente provvederà alla sua sostituzione con apposita determinazione. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente

periodo di durata della Commissione. La selezione dei curricula raccolti dagli avvisi pubblici resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta di almeno 30 giorni prima al Settore competente che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art.2.

2. Il provvedimento di nomina dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 3.

3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre metà dei suoi membri. Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi membri il Presidente. In caso di assenza del Presidente le funzioni vengono svolte dal sostituto votato di volta in volta dalla Commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da un componente della struttura tecnica di supporto alla commissione nominata con Determinazione Dirigenziale del Settore di competenza.

Il Segretario provvede alla redazione del verbale della seduta attestando la regolarità della stessa, le presenze ed i pareri espressi. Tali documenti saranno firmati da tutti i componenti. Tutti gli elaborati delle pratiche presentate ed esaminate dalla Commissione dovranno essere firmati dai componenti della Commissione stessa se cartacei; se digitali può esserne delegata la firma al Presidente, dandone menzione nel verbale.

4. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art.7 del DPR 16.4.2013 n.62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dell'art.51 c.p.c. I membri della Commissione devono inoltre astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione allontanandosi dall'aula quando:

- siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comune con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
- siano coniuge, parenti o affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista.

Dell'osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale.

5. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni.

6. Ai componenti esterni spetta, a titolo di rimborso spese, un importo pari a € 50,00 a seduta giornaliera, onnicomprensivo solo in caso di seduta in presenza. Tale importo, da ritenersi

comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali, se dovuti, delle spese di viaggio e di quanto altro occorra allo svolgimento dell'incarico, verrà corrisposto con cadenza semestrale e sulla base delle presenze effettive. Il rimborso spese spetta anche ai membri che si sono comunque presentati a seguito di convocazione, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti per la validità della seduta.

Le somme da liquidare ai membri della commissione sono garantite dalla quota parte delle somme introitate ai sensi dell'art.36 della L.R. Puglia n°19 del 31/12/2010 di integrazione della legge regionale n°20 del 07/10/2009 relativamente agli oneri istruttori in materia, vincolata all'esercizio delle relative funzioni delegate, all'implementazione di beni, servizi, alla formazione, trasferte e aggiornamenti strumentali di supporto alla struttura tecnico/amministrativa incaricata.

Per il principio di neutralità, i costi annuali previsti per il funzionamento della Commissione non dovranno essere superiori all'ammontare dei proventi da oneri istruttori in materia di paesaggio e da indennità risarcitoria per danno ambientale previsti per lo stesso anno;

7. Ai componenti della Commissione dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Brindisi non spetta alcun rimborso spese e le ore relative ai lavori della commissione svolti al di fuori dell'orario ordinario saranno retribuite attingendo al fondo lavoro straordinario.

8. La struttura tecnica di supporto alla commissione, nominata con Determinazione Dirigenziale del settore di competenza, sarà retribuita, per tutte le attività necessarie al corretto svolgimento della commissione svolte al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, sarà retribuite attingendo al fondo lavoro straordinario.

Articolo 5 - Incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre eventuali Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti; in particolare, come da art.2 della L.R. 28 del 26.10.2016, i componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso l'ente delegato.

2. Sono parimenti incompatibili con la carica di componente della C.L.P. i funzionari tecnici dell'Amministrazione Comunale di Brindisi in servizio presso uffici che istruiscono procedimenti urbanistico edilizi o comunque attinenti agli endoprocedimenti di pratiche che includono necessariamente autorizzazioni paesaggistiche, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle

stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Articolo 6 - Decadenza

- 1.** Le incompatibilità di cui all'art.5, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano decadenza immediata da componente della Commissione.
- 2.** È causa di decadenza della carica di componente l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione. Non si considera giustificata l'assenza motivata dallo svolgimento di altra attività lavorativa e/o professionale da parte del componente della Commissione; le assenze, pena la decadenza del componente, dovranno essere comunicate tramite PEC al Comune corredata dalla motivazione dell'assenza stessa ed inviata in tempi utili da permettere al Comune la convocazione del sostituto e l'organizzazione della seduta.
- 3.** Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata, sulla scorta della relazione del responsabile di procedimento paesaggistico con allegate le tabelle delle presenze, con determinazione motivata del Dirigente del Settore competente del Comune che provvede, contestualmente, alla nomina di un componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

Articolo 7 - Convocazione e funzionamento

- 1.** La Commissione è convocata tramite Posta Elettronica Certificata con nota del Responsabile del Procedimento paesaggistico, almeno tre giorni prima della data della seduta. Le sedute della Commissione possono svolgersi eccezionalmente anche in via telematica. Alla nota di convocazione va allegato, a cura del Responsabile del Procedimento, Elenco delle pratiche all'ordine del giorno e la relativa data di presentazione dell'istanza, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.
- 2.** Entro il termine di cui al comma 1°, il Responsabile del Procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, anche in formato digitale, unitamente alla propria relazione istruttoria preliminare.
- 3.** La Commissione deve sempre motivare, in maniera dettagliata, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica e/o altri strumenti normativi.
- 4.** Nell'esame dei progetti deve essere di norma rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo della istanza. Il Responsabile del procedimento deroga a tale ordine solo per i progetti di opere e lavori pubblici o di interesse collettivo, varianti e/o integrazioni di progetti già esaminati, richieste di riesame, che hanno priorità.

5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Qualora ritenuto opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo richiedente e/o progettista per l'illustrazione del progetto, ma non alla seguente attività di esame e di espressione del parere.

6. Il verbale della seduta è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione e dal Responsabile del procedimento. Il verbale deve indicare un numero progressivo, il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazione; l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto.

7. Il Segretario cura la raccolta e l'archiviazione dei verbali, dei pareri e degli elaborati progettuali firmati dalla Commissione.

Articolo 8 - Rapporti con le strutture organizzative del Comune

1. Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali interessate, utili e inerenti all'espressione del parere.

2. La predisposizione di una sede e di attrezzature e dei materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione è assicurato dal Comune.

Articolo 9 - Termini per espressione parere CLP

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

2. La richiesta di integrazione e/o di rielaborazioni/modifica da parte della CLP, per una sola volta, determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione e di riesame della CLP di quanto richiesto, fermo restando il rispetto dei termini complessivi indicati al co.1 dell'art.2, detratti i periodi di sospensione.

3. La Commissione può rinviare l'espressione del parere una sola volta ed esclusivamente alla seduta successiva, in caso di assenza di componente esperto e/o sostituito in relazione ad aspetti specialistici di particolare rilievo (archeologico, forestale, etc.).

Articolo 10 - Organizzazione interna delle funzioni delegate di tutela del Paesaggio

1. Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico e delle procedure di VAS è individuato dal dirigente del Settore Paesaggio e Demanio Costiero con Determinazione Dirigenziale e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori della commissione.

2. La struttura tecnica di supporto alla commissione, comprendente, tra l'altro la figura del Segretario Verbalizzante, è individuata dal Dirigente del Servizio Paesaggio e Demanio Costiero con

Determinazione Dirigenziale.

3. Il Responsabile del procedimento paesaggistico, acquisito il parere della Commissione, trasmette, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali alla competente Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa di cui all'art.146 c.7 D.lgs. 42/04 e ss.mm.ii. ed a tutti gli organi eventualmente interessati dal procedimento. Il Responsabile del procedimento, acquisiti i pareri, formula sull'intervento un parere di conformità/compatibilità paesaggistico finale e propone al Responsabile del provvedimento il rilascio del provvedimento paesaggistico finale. Qualora tale parere sia negativo, propone al Responsabile del provvedimento l'adozione del diniego. Il Responsabile del procedimento, qualora ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, propone al Responsabile del provvedimento la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, senza procedere all'acquisizione del parere della CLP, qualora richiesto.

4. Il Responsabile del provvedimento, ove diverso dal Responsabile del Procedimento, può motivatamente discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria e/o dalla proposta di provvedimento finale del Responsabile del procedimento.

Articolo 11 – Commissione Locale per il Paesaggio integrata

1. La Commissione Locale del Paesaggio è integrata da un ulteriore componente, ingegnere o architetto, con qualificata esperienza nelle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di VIA.

2. La Commissione Locale del Paesaggio – integrata con il componente esperto per i suddetti procedimenti - sarà convocata, su richiesta facoltativa del competente Responsabile del Procedimento, per esprimere il proprio parere consultivo e non vincolante e fornire supporto sui procedimenti di carattere ambientale di competenza comunale, indicati all'art.2 co.8.

3. Nella trattazione, assisterà ai lavori della Commissione quale relatore il competente Responsabile del Procedimento.

4. Per quanto applicabile, si rinvia al funzionamento della CLP già descritto in precedenza.

Articolo 12 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia sia statali che regionali.